

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 30-A-bis

Relazione di minoranza della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORI PEDRAZZI CIPOLLA e PINNA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

SISINIO ZITO

per i reati di cui agli articoli 110, 416-bis del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (associazione di tipo mafioso; turbamento del regolare svolgimento delle adunanze elettorali)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 2 settembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 13 gennaio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 31 luglio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Zito, per i reati di cui agli articoli 110, e 416-bis del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 507 (associazione di tipo mafioso; turbamento del regolare svolgimento delle adunanze elettorali).

In data 2 settembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 7 settembre 1992 e deferita alla Giunta il 22 settembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 9, 10 e 17 dicembre 1992.

Il senatore Zito è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nelle sedute del 9 e 10 dicembre 1992, ed ha presentato documentazione.

La Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

La decisione assunta dalla maggioranza della Giunta non può essere condivisa, sia pure limitatamente alla proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere.

Gli elementi istruttori acquisiti dalla Procura richiedente, e che hanno già ricevuto un positivo avallo da parte del giudice per le indagini preliminari in due successive ordinanze, accreditano l'ipotesi che nella zona di Losarno fosse operativa una cosca mafiosa facente capo alle famiglie Pesce e Pisano.

La serietà e concretezza di tale ipotesi accusatoria non è stata posta in discussione

dal senatore Zito ed è stata condivisa dall'intera Giunta.

Alla stregua di tale premessa deve ritenersi pacifico che:

a) un esponente di vertice di tale cosca (il dottor Francesco Pisano) ha dato o almeno ha promesso e manifestato il proprio appoggio elettorale ad Antonio Zito - fratello del senatore Sisino -, candidato al Consiglio regionale nelle elezioni amministrative del maggio 1990;

b) la disponibilità a tale appoggio il dottor Pisano manifestò per acquisire il favore del senatore Sisino Zito, cui lo stesso Pisano aveva richiesto un aiuto (un posto di lavoro in Roma per una signora a lui sentimentalmente legata);

c) il senatore Zito, a conoscenza di tale disponibilità del Pisano, la accettò; utilizzò direttamente il Pisano per acquisire appoggio (o almeno neutralità) da parte di altro esponente socialista, tal Mammola, dichiaratamente impegnato a favore di un altro candidato: Cotroneo (il Mammola appare, peraltro, a sua volta personaggio di non assoluta limpidezza, essendo imputato - come risulta dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari - di delitti contro la pubblica amministrazione in concorso con notissimo pregiudicato).

A tali pacifiche risultanze processuali il senatore Zito oppone: 1) il fatto che il suo rapporto con il dottor Pisano fu casuale e episodico (anche se il tono confidenziale dei colloqui telefonici oggetti di intercettazioni tra il dottor Pisano parrebbero accreditare ipotesi diverse); 2) che, comunque, la cosca Pesce-Pisano non era nota in quanto cosca mafiosa, essendo dedita «soltanto» al traffico di stupefacenti; 3) pertanto il contatto con il Pisano sarebbe stato accettato in perfetta buona fede, nell'ignoranza cioè dell'appartenenza mafiosa della persona,

che viceversa gli era nota come professionista e militante del PSI.

Una tale linea difensiva - per afferire a profili psicologici e di conoscenza soggettiva - può legittimamente e pienamente espletarsi nel suo ambito naturale: all'interno dell'indagine giudiziaria. Non può porsi viceversa come fatto apprezzabile da parte del Senato per deliberare l'impedimento dell'indagine giudiziaria.

Analoga valutazione meritano le pur attente, puntuali e, in parte, documentate critiche che il senatore Zito ha mosso ad altri supporti istruttori dell'accusa: in riferimento ai profili temporali, che escludono la possibilità di collegare alcuni «attentati» o «incidenti» subiti dal Mammola (e dal figlio) a pressioni esercitate da parte della cosca Pesce-Pisano in favore di Antonio Zito; le contraddizioni che viziano alcune intercettazioni telefoniche, tali da legittimare il sospetto (che il senatore Zito avanza in forma stringente e suggestiva) di errori di percezione fonica e quindi di trascrizione da parte della polizia giudiziaria. Si tratta di un complesso articolato e approfondito di critiche - e, almeno in parte, non privo di riscontri - alla impostazione dell'accusa che ben potranno nella sede propria, e cioè in quella giudiziaria, essere oggetto di una valutazione approfondita e, ci si augura, favorevole e non, invece, elementi ai fini del diniego dell'autorizzazione a procedere.

Le critiche mosse dal senatore Zito, appunto perchè tese a contestare la congruenza, la legittimità e sufficienza di un vasto apparato giudiziario, non dimostrano ciò che vorrebbero dimostrare: «la manifesta infondatezza dell'accusa», unico accertamento per la Giunta possibile, nell'ambito ristrettissimo in cui le è consentito spingersi ad una valutazione di merito.

Semmai ai fini del diniego altri potrebbero essere i rilievi. Gli elementi indiziati raccolti dai magistrati di Palmi - ove confermati - dimostrerebbero un appoggio elettorale, richiesto o comunque accettato

dal senatore Zito, dalla cosca Pesce-Pisano alla candidatura del fratello. Gli attuali atti non dimostrerebbero l'altro aspetto che completa lo scambio politico mafioso, e cioè l'aver il senatore Zito e/o il fratello Antonio ricambiato l'appoggio elettorale con un esercizio di funzione amministrativa il secondo o di influenza politica il primo a favore della cosca. Il quadro istruttorio in esame appare, sul punto, carente, anche con riferimento alle indagini effettuate nell'imminenza delle elezioni politiche del 1992, perchè non offre sufficienti elementi di conforto, che pure devono sussistere, affinché il politico possa ritenersi partecipe dell'associazione mafiosa. Tale rilievo, tuttavia, non sembra sufficiente a legittimare il diniego dell'autorizzazione a procedere che la maggioranza della Giunta ha ritenuto di proporre all'Assemblea. Se è pure vero, infatti, che non ogni contatto, non ogni contiguità tra personaggi politici ed ambienti mafiosi può essere sufficiente a far ritenere i primi organici ai secondi, la estrema gravità del fenomeno mafioso, le sue innovazioni nell'intero tessuto sociale, i suoi conseguenti ed, ormai, indubitabili collegamenti con la pubblica amministrazione e con la politica (sul punto il quadro complessivo che emerge anche dall'indagine della Procura di Palmi è estremamente fosco) dovrebbero imporre un'indagine giudiziaria piena ed approfondita quando emergano fondati sospetti di appoggi elettorali mafiosi a personaggi politici. Non appare, pertanto, nè giusto, nè politicamente opportuno impedire questo approfondimento attraverso un improprio diniego dell'autorizzazione a procedere.

Ciò si inquadra nel precipuo interesse dello stesso parlamentare all'accertamento giudiziario della propria innocenza e dello stesso Parlamento ad escludere che imputazioni di tali gravità nei confronti di un suo membro non abbiano pieno corso.

PEDRAZZI CIPOLLA e PINNA,
relatori di minoranza